Articolo 6

1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

— sono di origine comunitaria, salvo nel caso di applicazione dell'articolo 7.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE.

Articolo 7

Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore non fornisce prova:

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 177/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (1), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

Considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine devono essere fissate secondo taluni criteri adottati che consentono di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessario, per quanto concerne tali prodotti, tener conto da un lato della situazione dell'approvviggionamento e dei prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul mercato mondiale;

Considerando che, a questo scopo, è necessario tener conto inoltre della differenza tra i prezzi nella Comunità da un lato e sul mercato mondiale dall'altro, della quantità di cereali da foraggio necessaria alla produzione d'un chilogrammo di carne suina; che, per i prodotti diversi dal suino macellato, conviene prendere in considerazione i coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE;

Considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a questo scopo è necessario prendere in considerazione, per quanto concerne i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione nonché i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi delle Comunità è opportuno basarsi, in mancanza di mercati rappresentativi per i prodotti del settore della carne suina, sui prezzi praticati ai diversi stadi di commercializzazione e alla esportazione;

Considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione, sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione;

Considerando che, allo scopo di assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni e una certezza per quanto concerne la lista dei prodotti che usufruiscono di una restituzione, è necessario prevedere che tale lista e gli importi possano essere validi per un periodo relativamente lungo;

Considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione dei prodotti in questione importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; che il rimborso a determinate condizioni del prelievo riscosso alla importazione è sufficiente per consentire la reimmissione sul mercato mondiale di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

a) la situazione e le previsioni d'evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine e delle disponibilità;

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine;

b) l'interesse di evitare perturbazioni suscettibili di provocare uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la domanda sul mercato della Comunità;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

D'altronde, per il calcolo della restituzione, è tenuto conto, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, della differenza tra i prezzi nella Comunità da un lato e sul mercato mondiale dall'altro, della quantità di cereali da foraggio, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, tenuto conto, per quanto riguarda i prodotti tranne il suino macellato, dei coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito tenendo conto:

a) dei prezzi praticati ai diversi stadi di commercializzazione nella Comunità;

b) dei prezzi praticati all'esportazione.

2. Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito tenendo conto:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Qualora la situazione sul mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, secondo la loro destinazione.

Articolo 5

La lista dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogno tre mesi.

Articolo 6

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori della Comunità e

— sono d'origine comunitaria, salvo in caso d'applicazione dell'articolo 7.

2. In caso d'applicazione dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni previste al paragrafo 1, purché sia provato che il prodotto ha raggiunto la destinazione per cui è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste derogazioni a tale regola, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di determinare disposizioni tali da offrire garanzie equivalenti.

3. Disposizioni complementari possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 7

Non vengono concesse restituzioni per le esportazioni di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, fatta eccezione per i casi in cui l'esportatore può provare:

— l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— la percezione del prelievo al momento dell'importazione di tale prodotto.

In questo caso, per ogni prodotto, la restituzione è uguale al prelievo riscosso al momento dell'importazione qualora quest'ultimo sia inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione; qualora il prelievo riscosso al momento dell'importazione sia superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER